



SPRAR

Sistema di Protezione
per Richiedenti Asilo e Rifugiati



MINISTERO
DELL'INTERNO

Legge Minniti

Principali novità

Legge 13 aprile 2017 n. 46

(conversione del D.L. 17 febbraio 2017 n. 13)

- Si tratta di un pacchetto articolato con finalità di riforma sia della procedura amministrativa per la richiesta di protezione internazionale, sia di quella giudiziaria volta a regolare il processo introdotto dal ricorso avverso l'eventuale diniego -o una decisione non soddisfacente da parte della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.
- Il provvedimento si inquadra in una prospettiva più ampia di gestione del fenomeno migratorio.

□



Le novità introdotte

procedura amministrativa (dinanzi alle Commissioni Territoriali):

- ❑ Reclutamento speciale di personale da destinare al potenziamento degli uffici delle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della Protezione Internazionale e della Commissione nazionale per il diritto di asilo;
- ❑ Assunzione a supporto del sistema di funzionari con competenze nelle aree giuridico pedagogica, di servizio sociale e reclutamento di mediatori culturali;
- ❑ **Videoregistrazione del colloquio personale presso le commissioni territoriali;**

fase giurisdizionale (avverso le decisioni assunte dalle Commissioni Territoriali):

- ❑ **Istituzione di 26 sezioni di Tribunale specializzate in materia di immigrazione e protezione internazionale** aventi sede presso i capoluoghi di Corte d'Appello;
- ❑ **Le sezioni avranno il compito** (tra gli altri, numerosi, loro riconosciuti dalla norma) **di decidere le impugnazioni avverso i dinieghi della Commissione Territoriale.**
- ❑ Tra le ulteriori competenze attribuite alle sezioni specializzate: **a)** mancato rilascio, rinnovo o revoca del permesso di soggiorno per motivi umanitari; **b)** diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari; **c)** accertamento dello stato di apolidia,

Rito camerale

- ❑ Il **rito** prevede che il Tribunale decida il ricorso **in composizione monocratica** (giudice unico).
- ❑ **Il doppio grado di giudizio** (primo grado e appello) **sparisce**; infatti, si prevede un unico grado di merito. Invariate le modalità di ricorso in cassazione, ove presenti i presupposti di legittimità per adirvi.
- ❑ Il **modello processuale prescelto è quello del rito** camerale, con udienza orale e durata massima di 4 mesi; ha un procedimento inaudita altera parte, con la comparizione personale delle parti esclusivamente al verificarsi delle condizioni prescritte dalla norma.

Rito camerale (segue)

- ❑ **Per l'ipotesi in cui l'interessato ne abbia fatto motivata richiesta** nel ricorso introduttivo, il giudice disporrà la trattazione del procedimento in udienza, **solo nell'ipotesi in cui**, sulla base delle motivazioni esposte dal ricorrente, **la riterrà essenziale ai fini della decisione;**
- ❑ **La sospensione dei termini processuali** nel periodo feriale **non opera.**
- ❑ **La controversia e' trattata in via di urgenza.**

Notifiche (modalità sospese dall'11 agosto)

- Sono state semplificate le disposizioni riguardanti le **notifiche degli atti da parte delle commissioni territoriali:**
- per l'ipotesi in cui il richiedente **si trovi all'interno** (accolto o trattenuto) di centri di accoglienza, le notificazioni degli atti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale **sono validamente effettuate a cura del responsabile del centro o della struttura di accoglienza**. Nei casi in cui la consegna di copia dell'atto al richiedente da parte del responsabile del centro o della struttura sia impossibile per irreperibilità del richiedente, l'atto è reso disponibile al richiedente presso la questura del luogo in cui ha sede la Commissione territoriale. **Decorsi venti giorni dalla trasmissione dell'atto alla questura la notificazione si intende eseguita**. In ogni caso copia dell'atto notificato è resa disponibile al richiedente presso la Commissione territoriale;
- per l'ipotesi in cui il richiedente protezione internazionale **non è accolto o trattenuto presso centri o strutture, le notificazioni sono effettuate presso l'ultimo domicilio** comunicato dal richiedente a mezzo del servizio postale. Nel caso in cui pervenga l'avviso di ricevimento da cui risulta l'impossibilità della notificazione per inidoneità del domicilio dichiarato o comunicato, l'atto è reso disponibile al richiedente presso la questura del luogo in cui ha sede la Commissione territoriale. **Decorsi venti giorni dalla trasmissione dell'atto alla questura la notificazione si intende eseguita**. In ogni caso copia dell'atto notificato è resa disponibile al richiedente presso la Commissione territoriale;

Modifiche al T.U. sull'immigrazione

Sono apportate una serie di modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 :

- ❑ **identificazione**: all'interno dei centri di prima accoglienza destinati al soccorso, saranno svolte una serie di attività propedeutiche all'accoglienza screening sanitario e le operazioni di fotosegnalamento, rilevamento delle impronte digitali e registrazione obbligatorie;
- ❑ **espulsione**: è previsto il potenziamento della rete dei centri di identificazione ed espulsione, ridenominati "*centri di permanenza per il rimpatrio*", che saranno dislocati ove possibile in aree più facilmente raggiungibili e utilizzando strutture pubbliche da riconvertire, che saranno individuate sentiti i Presidenti delle Regioni interessate;
- ❑ **Iscrizione anagrafica del richiedente protezione internazionale**: sono regolate le modalità di iscrizione e di cancellazione dei richiedenti dall'anagrafe della popolazione residente.

Attività socialmente utili

- Al fine di agevolare i processi di integrazione nel tessuto sociale dei territori di accoglienza, in una logica di “restituzione” e di accompagnamento ai percorsi di inclusione, è stato anche previsto un **impiego dei richiedenti protezione internazionale in attività socialmente utili**: i prefetti, anche previa stipula di protocolli d'intesa con i Comuni e le organizzazioni no-profit, dovranno promuovere iniziative finalizzate all'impiego dei richiedenti protezione internazionale, su base volontaria e gratuita, in attività socialmente utili in favore delle collettività locali.